

COMUNE DI GREZZANA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26.04.2023

INDICE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani
- Art. 3. Classificazione dei rifiuti urbani e speciali
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo
- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 11. Superficie degli immobili
- Art. 12. Costo di gestione e Piano Economico Finanziario
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tariffa giornaliera
- Art. 22. Tributo provinciale
- Art. 23. Riduzioni per le utenze
- Art. 24. Esenzioni
- Art. 25. Beneficiari delle riduzioni ed esenzioni
- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso
- Art. 36. Incentivazione dipendenti
- Art. 37. Entrata in vigore e clausole di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie

Allegati

- All. A: Categorie di utenze non domestiche
- All. B: Tabelle applicazioni coefficienti di produzione dei rifiuti Ka – Kb – Kc – Kd

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita con art. 1, commi da 641 a 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 comma 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs n.152/2006, modificato dal D.Lgs. n.116/2020, dal vigente Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani e di igiene ambientale, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa di settore vigente.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti urbani e speciali

3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Norme materia ambientale), come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 e s.m.i.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

- g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.LGS 152/2006;
 - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - f) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006);
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dall'articolo 3 del presente regolamento.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA/DIA).

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà, tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua potabile, energia elettrica ecc.);
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, o venon si abbia, di regola, presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, su dichiarazione dell'interessato, purché effettivamente non utilizzate;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- i) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- j) i luoghi e locali impraticabili come ripostigli, lavanderie, stenditoi, soffitte, sottotetti e cantine con altezza inferiore a mt. 1,50 o interclusi;
- k) i cavedi, cortili interni non accessibili;
- l) le scale esterne all'abitazione o condominiali, poggioli e terrazzi;
- m) i depositi legna e ricoveri attrezzi agricoli;
- n) per le aziende agricole i locali destinati alla lavorazione del prodotto e al confezionamento (es. essiccazione e stagionatura, silos e simili), le cantine, il locale di deposito botti. Sono soggette a tariffa, relativamente alle aziende agricole e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le seguenti superfici: uffici, sale degustazione, di vendita e simili, servizi igienici, magazzini e depositi prodotti finiti destinati alla vendita diretta, aree scoperte operative aventi destinazione corrispondente a quella dei locali tassabili;
- o) le abitazioni occupate da persone nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 e seguenti del Codice Civile) e le persone assistite

permanentemente dal comune, limitatamente ai locali direttamente abitati, previa attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali;

- p) le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o di ricovero purché non abitate;
- q) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili;
- r) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono pertanto soggette a tariffa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Di contro, sono soggette alla TARI le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività produttive qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 65%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita totale o parziale dal servizio pubblico

1. In attuazione dell'art. 198 comma 2 bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). Le medesime utenze devono effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. Le utenze non domestiche che provvedono al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI. Per usufruire dell'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria della quota variabile l'utente deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione al Comune specificando le tipologie e le quantità di rifiuti avviate al recupero e fornendo il contratto con il gestore privato della durata non inferiore a due anni.
2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche, di cui al comma 1, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

3. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati solo una parte dei rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo pari al 30%. In questo caso la riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 marzo di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo. È fatta salva la facoltà di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

5. La documentazione di cui al comma 4, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'Ente titolare dell'utenza, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- b) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta, quantificazione e individuazione con planimetria delle superfici ove si producono i rifiuti urbani;
- c) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 e 3, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Il Comune, anche tramite il Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione e rendicontazione di cui al comma 4 dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si darà corso al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la completa attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile alla TARI sarà pari all'ottanta per cento 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12. Costo di gestione e Piano Economico Finanziario

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e

Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, lo trasmette all'Ente territorialmente competente che ne valida il contenuto.

4. Il Piano Economico Finanziario PEF validato viene trasmesso dal gestore del servizio dei rifiuti ad ARERA per approvazione.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/1999, dell'art.1 commi 651 e 652 della Legge n.147/2013 e dei provvedimenti dell'ARERA.

3. La determinazione delle tariffe della TARI avviene annualmente sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e approvato sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/99, nonché dei provvedimenti emessi da ARERA.

4. Il comune, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e il regolamento della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno come previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies Decreto Milleproroghe, D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 13, comma 5 bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.25/2022, che ha integrato il citato art. 3, comma 5-quinquies.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi non ripartibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Il Comune provvede, esclusivamente su richiesta, a ritirare la frazione verde/ramaglie dei rifiuti, con sistema a porta a porta, presso il domicilio dell'utente. Il contribuente che intende usufruire del servizio deve

presentare regolare richiesta di attivazione del servizio presso l'Ufficio Tributi, il quale a fronte di un contributo fornisce all'utente un nuovo bidone da Lt. 240,00, a titolo di comodato d'uso. Il costo annuale del servizio, fissato con delibera di consiglio in sede di approvazione delle tariffe della TARI, sarà addebitato direttamente all'utente interessato in sede di riscossione della TARI. E' previsto il pagamento della metà dell'importo annuale qualora l'attivazione del servizio venga richiesta dopo il 30 giugno o la cessazione del servizio, con restituzione del bidone dato in comodato d'uso, sia comunicata dall'utente entro il 30 giugno.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. (Allegato B.)
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158., ovvero dei coefficienti Kb rilasciati dall'ARPA VENETO di cui all'allegato B.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente e comunque in numero non inferiore alle 2 unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, salvo dichiarazione presentata dall'utente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Allegato B
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Allegato B
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di consiglio comunale per la determinazione delle tariffe TARI.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative

all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 21. Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime;

4. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale;

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze

1. I locali e le aree adibiti ad attività economiche stagionali con periodi inferiori a sei mesi l'anno (risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dai competenti organi) hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50%.

2. La superficie esterna degli autosaloni usata come esposizione delle auto, le aree esterne di deposito di materiale (edile, pietre, legno ecc.), e in generale tutte le aree scoperte operative sono soggette ad una riduzione della superficie tassabile del 90%;

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%, per le abitazioni in cui sono residenti dei portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88) riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria.

4. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tariffa è ridotta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita, escludendo dal conteggio le strade private:

- in misura pari al 10% della parte variabile per distanze da 300 a 500 metri;
- in misura pari al 30% della parte variabile per distanze da 500 a 750 metri;
- in misura pari al 50% della parte variabile per distanze da 750 a 999 metri;
- in misura pari al 60% della parte fissa e della parte variabile per distanze superiori a 1.000 metri;

5. La parte variabile della tariffa è ridotta del 65% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, anche nel caso di superamento dei limiti quantitativi.

6. La parte variabile della tariffa è ridotta del 15% per le utenze domestiche che facciano richiesta di aderire al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

7. Per le attività commerciali per le quali sono previste aperture giornaliere nell'arco della settimana la tariffa viene rapportata ai giorni di effettiva apertura.

8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) i locali ed aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati ad uffici, servizi od attività di pubblico interesse, gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o indiretta mediante convenzioni a soggetti senza finalità di lucro;
- b) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Sono esenti, inoltre, dal pagamento della tariffa i locali e le aree che per il particolare uso ed attività di natura pubblica, sociale ed altro, sono stabilmente destinati quali:

- a) i locali ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo.
- b) i locali ed aree in cui vengono svolte attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- c) i locali usati saltuariamente dalle associazioni sportive culturali gruppi sociali ecc. che svolgono attività senza scopo di lucro.
- d) le scuole materne private parificate e convenzionate con l'Ente Comunale;

3. L'attività svolta nell'interesse collettivo dagli enti e le associazioni di cui al punto 2 deve essere riconosciuta tale dall'amministrazione comunale per poter usufruire dell'esenzione.

4. Il Comune nell'ambito degli interventi socioassistenziali-culturali, può accordare dei contributi o dei sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa.

Art. 25. Beneficiari delle riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni dei precedenti articoli, non cumulabili tra loro, sono da considerarsi soltanto se sono indicate nella denuncia originaria o di variazione o se sono comunque riscontrabili in base ad elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione; sono concesse con decorrenza immediata, ovvero dall'anno in corso rispetto a quello di presentazione della domanda.

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto rilevata annualmente al 1° gennaio.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività in esse svolte;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, indirizzo di posta certificata PEC, codice ATECO dell'attività);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure inviata in via telematica con e-mail o tramite PEC posta elettronica certificata. In caso di spedizione telematica fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito

6. L'Ufficio Tributi potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tassa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da comunicazioni/concessioni/permessi emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto ecc.).

7. In caso di decesso del titolare di un'utenza domestica, l'utenza stessa viene volturata d'ufficio al nuovo soggetto intestatario della scheda di famiglia anagrafica, se presente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. Qualora il decesso comporti l'estinzione del nucleo familiare, il nuovo soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Al fine del corretto assolvimento del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ai sensi del comma 693 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione dell'importo dovuto. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 27.12.2013 n.147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sopra riportati sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la vigente disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi di settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno salva diversa scadenza stabilita con deliberazione del consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe della TARI.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 29.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, o qualora espressamente richiesto dal contribuente, alla compensazione con la TARI dovuta al Comune per l'anno in corso. Non è consentita l'autocompensazione
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori pari al tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.

2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 36. Incentivazione dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti TARI, con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate e al trattamento economico accessorio del personale dipendente impiegato, anche di qualifica dirigenziale.

Art. 37. Entrata in vigore e clausole di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche comuni con più di 5.000 abitanti

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli (ora soggetti a CUP)
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. ~~Attività industriali con capannone di produzione~~ (Abrogato dal D.Lgs. n.116/2020)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari (ora soggetti a CUP)
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B

Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti famiglia
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5 o più componenti	1,23

Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	<i>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare</i>	
	Min	Max
1	0,6	1,0
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3,0
5 o più componenti	2,9	3,6

Coefficiente KB rilasciato dalla ARPAV

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	<i>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare</i>	
	Min	Max
1	0,48	1,00
2	1,02	1,46
3	1,33	1,84
4	1,46	2,01
5 o più componenti	1,33	2,48

Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Categoria	Kc coeff. potenziale di produzione rifiuti	
	min	max
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67
(2) Cinematografi e teatri	0.30	0.43
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51	0.60
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	0.88
(5) Stabilimenti balneari	0.38	0.64
(6) Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51
(7) Alberghi con ristorante	1.20	1.64
(8) Alberghi senza ristorante	0.95	1.08
(9) Case di cura e riposo	1.00	1.25
(10) Ospedali	1.07	1.29
(11) Uffici, agenzie	1.07	1.52
(12) Banche, istituti di credito e studi professionali	0.55	0.61
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83
(16) Banche di mercato beni durevoli (ora soggetti a CUP)	1.09	1.78
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41
(20) Attività industriali con capannoni di produzione (Abrogato dal D.Lgs. n.116/2020)	0.38	0.92
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63
(23) Mense, birrerie, hamburgerie	4.85	7.63
(24) Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29
(28) Ipermercati di generi misti	1.56	2.74
(29) Banche di mercato genere alimentari (ora soggetti a CUP)	3.50	6.92
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.91

Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Categoria	Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno	
	min	max
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28	5.50
(2) Cinematografi e teatri	2.50	3.50
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20	4.90
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6.25	7.21
(5) Stabilimenti balneari	3.10	5.22
(6) Esposizioni, autosaloni	2.82	4.22
(7) Alberghi con ristorante	9.85	13.45
(8) Alberghi senza ristorante	7.76	8.88
(9) Case di cura e riposo	8.20	10.22
(10) Ospedali	8.81	10.55
(11) Uffici, agenzie	8.78	12.45
(12) Banche, istituti di credito e studi professionali	4.50	5.03
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15	11.55
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08	14.78
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92	6.81
(16) Banchi di mercato beni durevoli (ora soggetti a CUP)	8.90	14.58
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95	12.12
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76	8.48
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95	11.55
(20) Attività industriali con capannoni di produzione (Abrogato da D.Lgs. n.116/2020)	3.13	7.53
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50	8.91
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67	78.97
(23) Mense, birrerie, amburgherie	39.78	62.55
(24) Bar, caffè, pasticceria	32.44	51.55
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16.55	22.67
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60	21.40
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76	92.56
(28) Ipermercati di generi misti	12.82	22.45
(29) Banchi di mercato genere alimentari (ora soggetti a CUP)	28.70	56.78
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	8.56	15.68